



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Turgovia e Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Glarona del 1° maggio 1988*³ (art. 58 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2–4 e 6, 59 cpv. 1 e 2, 62 cpv. 4 e 5, 63 cpv. 4, 76 cpv. 2 e 92 lett. c), accettate nella Landesgemeinde del 7 maggio 2017.

² È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone di Glarona del 1° maggio 1988* (art. 52 cpv. 1), accettata nella Landesgemeinde del 5 maggio 2019.

Art. 2

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Turgovia del 16 marzo 1987*⁴ (§§ 11 cpv. 3 e 4 e 99a) accettate nella votazione popolare del 19 maggio 2019.

Art. 3

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 2012*⁵ (art. 187 cpv. 2–4 e art. 191A), accettate nella votazione popolare del 24 novembre 2019.

¹ RS 101
² FF 2020 4567
³ RS 131.217
⁴ RS 131.228
⁵ RS 131.234

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.